

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - avvisi di accertamento, avvisi o solleciti di pagamento, comunque denominati, relativi ad entrate tributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2 – AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
 - **Persone fisiche e ditte individuali:**
 - ✓ la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
 - **Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):**
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
 - **Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:**
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato

si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;

- c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell'ingiunzione fiscale. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;

c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune di Bressana Bottarone;

d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

5. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1 e 4, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate per debiti fino ad € 3.000,00, le 8 rate per debiti fino ad € 30.000,00, e le 16 rate per debiti da € 30.000,01, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.
6. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1, fatta salva la previsione di cui al comma 5;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui alla tabella presente al successivo art. 4, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 7.

ART. 3 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 – MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

2. La durata del piano rateale non può eccedere i 60 (sessanta) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta). Dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno tre mesi.

Le rate concedibili sono in relazione all'ammontare dell'importo come riportato dalla tabella sottostante:

da € 100,01 a € 500,00	Max 6 rate
da € 500,01 a € 3.000,00	Max 12 rate
da € 3.000,01 a € 6.000,00	Max 24 rate
da € 6.000,01 a € 30.000,00	Max 36 rate
da € 30.000,01 a € 50.000,00	Max 48 rate
oltre € 50.000,00	Max 60 rate

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore **il 01 gennaio 2022.**